



**COMUNE DI VERRUA SAVOIA**  
Città Metropolitana di Torino

**REGOLAMENTO  
DEL VOLONTARIATO  
CIVICO COMUNALE**

Approvato con DCC n. .... del .....  
Entrato in vigore il .....

## **INDICE**

Art. 1 - Oggetto e finalità

Art. 2 - Ambiti di attività

Art. 3 - Registro comunale dei volontari civici

Art. 4 - Requisiti e modalità di iscrizione nel registro comunale dei volontari civici

Art. 5 - Cancellazione dal registro comunale dei volontari civici

Art. 6 - Modi di svolgimento del servizio

Art. 7 - Organizzazione delle attività di volontariato

Art. 8 - Caratteristiche del rapporto fra volontariato civico e Amministrazione

Art. 9 - Obblighi del Comune

Art. 10 - Obblighi e comportamento dei volontari

Art.11 - Tutela dei dati personali

Art. 12 - Rinvio dinamico

Art. 13 - Entrata in vigore e abrogazioni

## **ART. 1 – Oggetto e finalità**

1) Il presente regolamento disciplina l'attività di volontariato civico, svolta per finalità istituzionali del Comune, mediante l'istituzione e la tenuta del Registro comunale dei Volontari civici, in applicazione dei principi di sussidiarietà e di partecipazione effettiva dei cittadini all'attività dell'Ente stabiliti dallo Statuto comunale.

2) Il volontario civico è una persona che, per libera scelta, svolge attività a supporto delle strutture e dei servizi comunali in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e della collettività, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà ed impegno civile.

3) L'attività delle organizzazioni di volontariato resta disciplinata dalle vigenti norme di legge statali e regionali, con particolare riferimento al Codice del Terzo Settore, approvato con D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

## **ART. 2 – Ambiti di attività**

1) Il volontariato civico è prestato in relazione a tutte le attività di pubblico interesse di competenza dell'Amministrazione Comunale, non espressamente riservate - da leggi, regolamenti o dallo Statuto - ad altri soggetti.

2) Gli ambiti di attività del servizio civico volontario sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti:

- a) ambito sociale: attività rientranti nell'area socio-assistenziale, socio-sanitaria e socio-educativa, relative ad interventi di promozione, prevenzione e sostegno alle forme di disagio e di emarginazione sociale, nonché di protezione dei diritti della persona, attività di socializzazione in favore di anziani e portatori di handicap;
- b) ambito civile: attività rientranti nell'area della tutela e del miglioramento della qualità della vita, della tutela e valorizzazione dell'ambiente, della protezione del paesaggio e della natura, della conservazione del decoro urbano, assistenza all'accompagnamento casa-scuola (pedibus);
- c) ambito culturale-ricreativo: attività rientranti nell'area della promozione e valorizzazione della cultura, supporto e collaborazione per la biblioteca, del patrimonio storico e artistico, delle attività ricreative, sportive e turistiche.

3) Sono escluse dal presente regolamento le attività di volontariato nel settore della protezione civile, in quanto disciplinate da specifiche disposizioni di legge e regolamentari.

## **ART. 3 – Registro comunale dei volontari civici**

1) È istituito il Registro comunale dei Volontari civici, nel quale i singoli cittadini possono iscriversi al fine di garantire la propria disponibilità nello svolgimento delle attività di volontariato indicate al precedente art. 2.

2) Il Registro è diviso in tre sezioni, corrispondenti ai tre ambiti di attività indicati al precedente art. 2.

3) Il Registro è tenuto dal servizio segreteria.

4) Il Registro dei Volontari civici è pubblicato sul portale web del Comune di Verrua Savoia ed è oggetto di periodiche revisioni ed aggiornamenti.

## **ART. 4 – Requisiti e modalità di iscrizione nel Registro comunale dei volontari civici**

1) I cittadini che intendono svolgere attività di volontariato devono possedere i seguenti requisiti:

- a) età non inferiore agli anni 18;

- b) idoneità psico-fisica allo svolgimento delle attività di volontariato;
- c) i cittadini stranieri: regolare titolo di soggiorno in corso di validità;
- d) assenza di condanne e di procedimenti penali incidenti negativamente nelle relazioni con la Pubblica Amministrazione o suscettibili di ledere l'immagine della Pubblica Amministrazione;

2) La domanda di iscrizione nel registro dovrà essere presentata previa compilazione dell'apposito modulo reperibile presso gli uffici comunali e sul sito web istituzionale.

3) Gli aspiranti volontari, al momento dell'iscrizione, potranno comunicare la propria disponibilità e idoneità per tutti gli ambiti di attività indicati all'art. 2 o soltanto per alcuni di essi.

4) Il Responsabile comunale esamina le domande di iscrizione e provvede a disporre l'iscrizione nel registro, entro 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

5) Il diniego dell'iscrizione deve essere motivato e comunicato, per iscritto, all'interessato all'indirizzo dichiarato nella domanda ovvero a mezzo posta elettronica.

6) L'iscrizione al Registro comunale del volontariato non definisce una situazione di incompatibilità con il fatto di essere socio-iscritto ad associazioni di volontariato. In questo senso l'Amministrazione può anche servirsi di persone iscritte in associazioni di volontariato o di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri o albi regionali.

### **ART. 5 – Cancellazione dal Registro comunale dei volontari civici**

1) La cancellazione del volontario dal Registro comunale ha luogo, in via ordinaria, nei seguenti casi:

- a) su richiesta scritta dell'interessato;
- b) d'ufficio, previa comunicazione all'interessato, nel caso in cui, decorsi due anni dall'iscrizione, il volontario non abbia svolto alcun tipo di attività pur a fronte degli inviti formulati dal Comune.

2) Il Comune dispone in ogni momento la cancellazione del volontario dal Registro, previa comunicazione motivata all'interessato, nei seguenti casi:

- a) reiterata ed accertata inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento che disciplinano lo svolgimento del servizio di volontariato civico;
- b) comportamenti nei confronti degli altri volontari e dei cittadini tali da compromettere la buona reputazione dei volontari e l'immagine del Comune;
- c) danneggiamento doloso di mezzi, attrezzature e materiali in dotazione.

3) L'inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento che disciplinano lo svolgimento delle attività di volontariato civico può comportare la sospensione temporanea del volontario, previa comunicazione motivata all'interessato.

### **ART. 6 - Modi di svolgimento del servizio**

- 1) Il Volontario Civico viene informato circa l'inizio dell'attività con comunicazione scritta che riporta tutte le informazioni relative all'espletamento del servizio contenute nella comunicazione e devono essere indicati, in forma chiara, il giorno e l'ora di inizio dell'attività, la durata del periodo, il luogo di svolgimento del servizio (per lo svolgimento in luoghi diversi, indicare quello "base"), il nome e il recapito telefonico d'ufficio del Funzionario della Sezione e, se diverso, del dipendente comunale, referente per il servizio affidato;
- 2) Allo scopo di instaurare il rapporto di collaborazione fra l'Amministrazione e singoli volontari, il responsabile utilizzatore adotta un provvedimento che individua l'attività cui il volontario chiede ed accetta di essere adibito; in esso si indica che l'assegnazione al servizio viene disposta nell'osservanza del regolamento e della domanda del volontario, quindi senza alcun meccanismo di

sinallagma contrattuale e senza alcun obbligo prestazionale che non sia il rispetto delle prestazioni impartite dal responsabile utilizzatore; viene anche assunto l'impegno all'assunzione delle spese di assicurazione dei volontari contro il rischio di infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività, ovvero per responsabilità civile verso terzi. Il provvedimento viene firmato in calce per accettazione del volontario che ne riceve una copia;

- 3) Il Volontario Civico è tenuto alla discrezione e al rispetto della dignità della funzione cui è assegnato; non deve in alcun modo ostacolare il normale svolgimento delle attività dei dipendenti comunali; deve svolgere la propria attività nel rispetto dei diritti e della dignità degli utenti e dei cittadini; deve esplicitare le mansioni attribuitegli in modo tecnicamente corretto, nel rispetto delle normative vigenti, in particolare nel rispetto delle norme previste dal regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R.) e del "segreto d'ufficio";
- 4) Il Responsabile dell'Area cui fa capo la specifica sezione dell'albo o il dipendente delegato da questo delegato a referente per l'attività del Volontario Civico o l'Assessore, hanno il compito di informare e rendere edotto il Volontario Civico circa le modalità di svolgimento delle attività e delle disposizioni cui attenersi; è a loro rimesso anche il compito della verifica sul corretto svolgimento delle attività del Volontario Civico;

## **Articolo 7 – Organizzazione delle attività di volontariato**

- 1) I volontari operano in collaborazione con il Comune e si relazionano con il Responsabile del Servizio.
- 2) Il Responsabile:
  - a) accerta che i volontari siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche per lo svolgimento delle varie attività ricomprese negli ambiti di iscrizione nel registro;
  - b) informa ed istruisce i volontari circa le modalità di svolgimento delle attività e la normativa di riferimento a cui attenersi;
  - c) vigila sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli eventuali utenti e/o fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e, qualora previste, nel rispetto della normativa specifica di settore;
  - d) verifica i risultati delle attività attraverso incontri periodici.
- 3) Le attività indicate al precedente comma possono essere delegate ad un referente, scelto fra i dipendenti del proprio ufficio, o all'Assessore competente.
- 4) Il Responsabile competente potrà individuare tra i volontari, con provvedimento scritto, una figura di coordinatore, con funzione di raccordo tra gli uffici comunali ed i gruppi di volontari.
- 5) Al volontario civico viene assegnato un cartellino identificativo personale, da portarsi in modo ben visibile durante lo svolgimento delle attività, per consentirne l'immediata riconoscibilità da parte dell'utenza e dei dipendenti comunali. E' consegnata altresì una pettorina con la scritta "volontario civico" che deve indossare nell'espletamento delle attività di volontariato.
- 6) Nell'organizzazione delle attività di volontariato si terrà conto delle attitudini dei singoli volontari e della specializzazione acquisita o da acquisire con specifici corsi di aggiornamento e formazione.

## **Articolo 8 - Caratteristiche del rapporto fra volontariato civico e Amministrazione**

1. Ogni cittadino può richiedere all'Amministrazione di esprimere azioni di cittadinanza attiva e partecipazione, collaborando attivamente con i servizi pubblici.
2. L'amministrazione, per contro, si riserva la facoltà di valutare le offerte di collaborazione dei volontari ponendo in relazione le specifiche esigenze degli interventi progettati con le esperienze e

qualificazioni professionali degli interessati, nonché di richiedere ai volontari, limitatamente alle attività per le quali venga ritenuto opportuno, specifici requisiti di idoneità attitudinali e psicofisici.

3. Il Volontariato Civico si connota per essere prestato in forma volontaria e gratuita; non può essere pertanto retribuito in alcun modo, nemmeno in via indiretta; non può in ogni caso prefigurare un rapporto di dipendenza o legittimare diritti di precedenza, di preferenza o agevolazioni nei concorsi per l'assunzione di personale, né ad alcun tipo di diritto che non trovi previsione espressamente dal presente Regolamento o da leggi vigenti; non integra un rapporto di lavoro, per cui le persone impegnate non possono vantare nei confronti dell'Amministrazione Comunale alcun diritto di tipo retributivo e previdenziale.
4. L'Amministrazione Comunale garantisce le coperture assicurative dei Volontari Civici contro gli infortuni e per la R.C.T.; le coperture assicurative vengono attivate esclusivamente per i Volontari Civici effettivamente impiegati (attivi) e hanno effetto solo durante l'espletamento delle attività.
5. Una volta entrati in servizio i Volontari Civici devono ottenere dall'Amministrazione la scheda della valutazione del rischio relativa alla mansione da loro ricoperta. La formazione specifica, che permetterà al volontario di svolgere la propria funzione, sarà a carico dell'Ufficio cui volontario sarà destinato.
6. I Volontari Civici non possono occupare, in alcun modo, posti vacanti in pianta organica.
7. Dall'utilizzo di personale volontario per le attività di Volontariato Civico non può farsi derivare la soppressione di posti in pianta organica, né la rinuncia alla copertura di posti vacanti, né motivo di pregiudizio della normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio di categorie protette.

### **Articolo 9 – Obblighi del Comune**

- 1) Spettano al Comune gli adempimenti in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro previsti dal Decreto Legislativo 81/2008.
- 2) Il Comune è tenuto a comunicare tempestivamente ai volontari:
  - a) i rischi connessi all'attività di volontariato;
  - b) ogni altro evento che possa incidere sullo svolgimento delle attività e modificare le modalità di collaborazione.
- 3) Il Comune fornisce ai volontari, a propria cura e spese, i mezzi, le attrezzature ed i dispositivi necessari allo svolgimento delle attività, compresi quelli previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.
- 4) Il Comune si impegna ad attivare, anche in collaborazione con enti pubblici o privati, iniziative di formazione ed aggiornamento dei volontari iscritti nel Registro.

### **Articolo 10 – Obblighi e comportamento dei volontari**

- 1) Nello svolgimento delle attività, i volontari:
  - a) osservano, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Verrua Savoia; detto codice è consegnato ad ogni volontario ad avvenuta iscrizione nel Registro di cui all'art. 3;
  - b) partecipano alle attività di cui al presente regolamento con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione. Essi non possono svolgere, nelle vesti di volontari civici, alcuna attività contrastante con le finalità indicate;
  - c) prestano la propria attività con discrezione, nel rispetto dei diritti e della dignità dei cittadini, senza in alcun modo ostacolare il normale svolgimento delle mansioni dei dipendenti comunali;

- d) sono tenuti al corretto uso e custodia delle attrezzature assegnate e dei veicoli di proprietà comunale eventualmente utilizzati, segnalando tempestivamente al Responsabile competente o al dipendente delegato ogni malfunzionamento o danneggiamento intervenuto;
- e) comunicano tempestivamente al Responsabile competente o al dipendente da lui delegato o all'Assessore, eventuali modifiche di orario, assenze o impedimento a svolgere la propria attività.

### **Art. 11 – Tutela dei dati personali**

Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi dell'art. 13 e ss. Regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R), recante il Codice in materia di protezione dei dati personali e della normativa europea.

### **Articolo 12 – Rinvio dinamico**

- 1) Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
- 2) In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

### **Art. 13 – Entrata in vigore e abrogazioni**

- 1) Il presente regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione della deliberazione di approvazione.
- 2) Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.